

**Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.**

## RELAZIONE

L'istituzione degli sportelli unici, prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, costituisce un'innovazione significativa sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che su quello della semplificazione procedimentale. Non si tratta infatti semplicemente (come è avvenuto in analoghe esperienze di altri paesi), di costituire un'unica "interfaccia" per le imprese, ma attraverso una profonda semplificazione procedimentale, che riconduce tutti i procedimenti settoriali relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad un unico procedimento con un unico titolare, si introduce una riorganizzazione dell'amministrazione, nei vari livelli di governo.

L'istituzione ed il funzionamento degli sportelli unici è destinato a ridurre fortemente i costi amministrativi per le imprese e, per questa via, ad avere un impatto significativo sullo sviluppo economico territoriale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 12 maggio u.s., una direttiva concernente "Provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni relative alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi".

Ad un anno dall'entrata in vigore del regolamento n.447/98, attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.112/98, la direttiva prende atto dello stato di attuazione della normativa sullo sportello unico e, basandosi sulle difficoltà segnalate nel corso dei monitoraggi effettuati sia dal ministero dell'interno (nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sulle semplificazioni), sia dal Formez che dalle associazioni imprenditoriali, prevede una serie di misure con l'obiettivo della diffusione entro l'anno degli sportelli unici su tutto il territorio nazionale (target: operatività degli sportelli unici in un numero di Comuni tale da coprire il 90% della popolazione, ad esclusione delle Regioni a statuto speciale che non hanno ancora recepito la normativa sullo sportello unico) e di elevare l'organizzazione e la qualità del lavoro degli sportelli unici in modo da garantire i livelli qualitativi già raggiunti dalle esperienze di eccellenza.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva prevede innovazioni regolamentari, iniziative tese a intervenire in via amministrativa per rimuovere ostacoli e resistenze, programmi di sostegno (formazione, assistenza e consulenza, software) e ulteriori semplificazioni legislative.

Per quanto riguarda in particolare il primo punto della direttiva, le innovazioni regolamentari previste si riferiscono ad alcune modifiche alla disciplina prevista nel regolamento n.447/98, anch'esse suggerite dall'esperienza maturata nell'ultimo anno dagli sportelli unici già avviati. Le modifiche richieste dalla direttiva riguardano:

- previsione esplicita dell'istanza unica, che permette di sciogliere i dubbi sull'imposta di bollo;

- previsione della facoltà, per le giunte comunali, di stabilire diritti di istruttoria in relazione alle attività procedurali dello sportello;
- disposizione che preveda l'applicabilità, da parte dei Comuni, dei diritti di istruttoria previsti da leggi nazionali e regionali previgenti (prima riscossi da amministrazioni titolari di endoprocedimenti), nelle misure in esse previste, e che stabilisca che il comune li riversi alle amministrazioni intervenute nel procedimento, in relazione alle attività istruttorie da queste svolte, a condizione che abbiano rispettato i tempi procedurali;
- disposizione esplicita che preveda la nullità, una volta attivato lo sportello unico, degli atti istruttori rilasciati da altre amministrazioni e l'obbligo, per le amministrazioni cui sia presentata un'istanza, di trasmetterla allo sportello unico competente, dandone comunicazione all'impresa

La direttiva prevede altresì ulteriori limitate correzioni a disposizioni del regolamento, derivanti da un puntuale confronto con le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n.112/98.

Il presente schema di regolamento recepisce in pieno le indicazioni contenute nella direttiva. Oltre alle modificazioni esplicitamente richieste dalla direttiva, sono state introdotte infatti alcune modifiche, volte a rendere maggiormente coerente la disciplina regolamentare con le disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo n.112/1998, rendendo in particolare più esplicita la responsabilità della struttura individuata dal comune (o dai comuni associati) sull'intero procedimento, ivi inclusi gli atti istruttori eventualmente compiuti da altre amministrazioni.

Il regolamento si compone di due articoli, di cui il primo volto ad introdurre modifiche al regolamento emanato con il DPR n.447 del 1998, ed il secondo a fissare la data di entrata in vigore.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano in particolare:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 1 viene introdotto il comma 1 bis, volto a chiarire, a fronte di dubbi interpretativi sorti nella fase di attuazione, l'ambito di applicazione del regolamento, che riguarda tutti gli impianti produttivi di beni e servizi;
- b) la disposizione introdotta al comma 1 dell'articolo 3 è volta a chiarire la norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.112/98;
- c) viene riformulato il comma 1 dell'articolo 4, introducendo varie modifiche, tutte tendenti a rendere più esplicito lo schema organizzativo contenuto nel Capo IV del decreto n.112/98, in particolare nel comma 1 dell'articolo 3 (attribuzione delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi ai comuni) e nei commi 1 e 4 dell'articolo 24 (previsione di una struttura responsabile dell'intero procedimento e possibilità per quest'ultima di avvalersi di altre amministrazioni, cui affidare anche singoli atti istruttori). Vengono altresì ridotti alcuni termini procedurali;
- d) vengono chiariti i riferimenti ai commi precedenti, a seguito della riformulazione del comma 1;
- e) il nuovo comma 2 bis introdotto all'articolo 4, nel ribadire la inutilizzabilità di eventuali atti autorizzatori rilasciati da amministrazioni diverse da quella responsabile del procedimento, è volto a "salvare"

l'eventuale attività svolta da queste amministrazioni su richiesta dell'impresa, recuperandola al procedimento unico presso lo sportello, come atto istruttorio;

- f) la previsione – introdotta al comma 3 dell'articolo 4 – che sia il responsabile del procedimento a convocare la conferenza di servizi, è più coerente con lo schema organizzatorio delle nuove funzioni attribuite ai comuni e con il principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa; viene, inoltre, apportata una modifica analoga a quella di cui alla lettera d);
- g) la modifica introdotta all'articolo 4, comma 5, è volta ad identificare più correttamente l'attività svolta da amministrazioni diverse dallo sportello unico, come attività istruttoria piuttosto che come attività autorizzatoria;
- h) al comma 7 dell'articolo 4 sono state introdotte riduzioni di termini procedurali, anche per tener conto dell'esperienza maturata dagli sportelli unici già attivi, che hanno concluso i procedimenti avviati in tempi notevolmente inferiori a quelli previsti dal regolamento;
- i) al comma 1 dell'articolo 5 viene introdotta la stessa modifica di cui alla lettera f), per cui valgono le stesse considerazioni;
- j) la stessa modifica di cui alla lettera precedente viene apportata in altro periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 5. E' invece pacifico – e quindi non è stato necessario introdurre una modifica esplicita – che la conferenza di servizi possa essere anche convocata in tutti i casi in cui il piano regolatore sia stato già adottato anche se non ancora approvato;
- k) alla fine del comma 2 dell'articolo 5 è stato inserito, a fronte di dubbi interpretativi sorti nella fase attuativa, un chiarimento, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema del regolamento n.447/98;
- l) la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 6 è una correzione meramente lessicale;
- m) al comma 5 dell'articolo 6 viene corretto un errore materiale contenuto nel regolamento n.447/98;
- n) al comma 6 dell'articolo 6 vengono ridotti, come nei casi precedentemente menzionati, i termini di conclusione del procedimento;
- o) la riformulazione del comma 8 dell'articolo 6 è volta a chiarire che, anche nel procedimento per autocertificazione, che si conclude con un silenzio-assenso, la concessione edilizia viene rilasciata (o negata) con un provvedimento espresso negli stessi termini di conclusione del procedimento;
- p) la soppressione del comma 9 dell'articolo 6 è stata introdotta per una maggiore chiarezza del nuovo schema organizzatorio e procedimentale, essendo comunque applicabile la richiamata disciplina della legge n.241 del 1990;
- q) la modifica introdotta al comma 11 dell'articolo 6 risponde alla necessità di individuare chiaramente, ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000, la figura del responsabile della struttura cui è affidato il potere di ordinare la riduzione in pristino in caso di falsità delle autocertificazioni;
- r) anche la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 7 risponde alla necessità di chiarire che le amministrazioni diverse dalla struttura responsabile del procedimento partecipano al procedimento solo se la struttura stessa intenda avvalersene;
- s) la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 7 risponde alle stesse finalità di cui alla precedente lettera r);

- t) anche al comma 2 dell'articolo 9 sono state introdotte modifiche del tutto analoghe a quelle di cui alla lettera r);
- u) l'articolo 10 viene infine riformulato, nella stessa logica delle modificazioni già commentate, al fine di chiarire che i diritti di istruttoria precedentemente riscossi dalle amministrazioni di settore per le singole autorizzazioni o nulla-osta da esse rilasciati, debbono invece essere riscossi dal comune (pur nelle stesse misure previste dalle leggi che li hanno istituiti). Il comune stesso provvederà a riversarli alle amministrazioni che abbiano svolto attività istruttoria. E' prevista inoltre la facoltà, a fronte della nuova attività istruttoria che i comuni sono chiamati a svolgere, di riscuotere propri diritti, la cui misura dovrà essere determinata con delibera del consiglio comunale.

Sul presente schema sono stati acquisiti sia il parere della Conferenza unificata (espresso nella seduta del 3 agosto 2000) ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia il parere del Consiglio di Stato ( espresso nell' adunanza del 9 ottobre 2000).

Sulla base di tali pareri sono state apportate al testo del regolamento le modifiche evidenziate in grassetto.

Sono stati altresì apportate alcune modifiche per correggere alcuni errori materiali presenti nel testo a suo tempo diramato.

Per una migliore lettura delle modificazioni introdotte, si allega il testo del regolamento n. 447/98, raffrontato con il testo modificato.

#### **D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447**

**Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.**

<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;  Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;  Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;  Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;  Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;  Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;  Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;  Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio</p>
---	---

<p>1993, n. 237;  Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;  Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;</p> <p>Emana il seguente regolamento:</p>	<p>1993, n. 237;  Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;  Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;</p> <p>Emana il seguente regolamento:</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo I - Principi organizzativi e procedurali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. Ambito di applicazione.</b></p> <p>1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.</p> <p>2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I - Principi organizzativi e procedurali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. Ambito di applicazione.</b></p> <p>1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.</p> <p><b>1 bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.</b></p> <p>2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e</p>

<p>3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.</p> <p>3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.</p>	<p>3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.</p> <p>3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>3. Sportello unico.</b></p> <p>1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.</p> <p>2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p>3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i</p>	<p style="text-align: center;"><b>3. Sportello unico.</b></p> <p>1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. <b>Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.</b></p> <p>2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p>3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i</p>

<p>vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.</p> <p>4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.</p>	<p>vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.</p> <p>4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.</p>
<p><b>Capo II - Procedimento semplificato</b></p> <p><b>4. Procedimento mediante conferenza di servizi.</b></p> <p>1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.</p>	<p><b>Capo II - Procedimento semplificato</b></p> <p><b>4. Procedimento mediante conferenza di servizi.</b></p> <p>1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è <b>unico</b> e ha inizio con la presentazione <b>di un'unica</b> domanda alla struttura, la quale <b>adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri</b> entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. <b>Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.</b></p> <p><b>1 bis.</b> Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di <b>centoventi</b> giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a <b>sessanta</b> giorni.</p> <p><b>1 ter.</b> Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, <b>per una sola volta, l'integrazione alla struttura</b>, entro trenta giorni, In tale caso il termine <b>di cui al comma 1 bis e al comma 7</b> riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.</p>
<p>2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso.</p>	<p>2. Se, entro i termini di cui <b>ai commi precedenti</b>, una delle amministrazioni di cui <b>ai medesimi commi</b> si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso.</p>

<p>Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.</p>	<p>Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.</p>
	<p><b>2 bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.</b></p>
<p>3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>	<p>3. Decorsi inutilmente i termini <b>di cui ai commi 1 e 1 bis</b>, entro i successivi cinque giorni, il <b>responsabile del procedimento</b> presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>
<p>4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.</p>	<p>4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.</p>
<p>5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nullaosta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.</p>	<p>5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo <b>degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari</b>. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.</p>
<p>6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente.</p>	<p>6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente..</p>
<p>Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,</p>	<p>Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,</p>

<p>per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione precedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.</p> <p>7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi.</p>	<p>per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione precedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.</p> <p>7. Il procedimento si conclude nel termine di <b>cinque</b> mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di <b>nove</b> mesi. <b>Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , serie generale, n.4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.</b></p>
<p><b>5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.</b></p> <p>1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta l'istanza.</p>	<p><b>5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.</b></p> <p>1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, <b>il responsabile del procedimento</b> rigetta l'istanza.</p>
<p>Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il sindaco può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.</p>	<p>Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, <b>il responsabile del procedimento</b> può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.</p>
<p>Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.</p> <p>2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.</p>	<p>Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.</p> <p>2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. <b>Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve</b></p>

	<p>dall'art.14, comma 3bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo III - Procedimento mediante autocertificazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6. Princìpi organizzativi.</b></p> <p>1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III - Procedimento mediante autocertificazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6. Princìpi organizzativi.</b></p> <p>1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via <b>telematica</b>, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.</p>
<p>2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.</p> <p>3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.</p> <p>4. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una</p>	<p>2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.</p> <p>3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.</p> <p>4. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una</p>

audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.

9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni

audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili **di cui al comma 1**. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro **quarantacinque** giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

**8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.**

**Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.**

**9. soppresso**

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni

<p>prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.</p> <p>11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.</p> <p>12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.</p> <p>13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.</p> <p>14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.</p> <p>15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.</p>	<p>prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.</p> <p>11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, <b>il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.</p> <p>12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.</p> <p>13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.</p> <p>14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.</p> <p>15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.</p>
<p><b>7. Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.</b></p> <p>1. La struttura accerta la sussistenza e la</p>	<p><b>7. Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.</b></p> <p>1. La struttura accerta la sussistenza e la</p>

<p>regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.</p> <p>2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la prevenzione degli incendi;</li> <li>b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;</li> <li>c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;</li> <li>d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;</li> <li>e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;</li> <li>f) le emissioni inquinanti in atmosfera;</li> <li>g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;</li> <li>h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;</li> <li>i) le industrie qualificate come insalubri;</li> <li>l) le misure di contenimento energetico.</li> </ul> <p>3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti competenti.</p>	<p>regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e <b>le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi</b> verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.</p> <p>2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la prevenzione degli incendi;</li> <li>b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;</li> <li>c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;</li> <li>d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;</li> <li>e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;</li> <li>f) le emissioni inquinanti in atmosfera;</li> <li>g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;</li> <li>h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;</li> <li>i) le industrie qualificate come insalubri;</li> <li>l) le misure di contenimento energetico.</li> </ul> <p>3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti <b>interessati</b>.</p>
<p><b>8. Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate.</b></p> <p>1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.</p>	<p><b>8. Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate.</b></p> <p>1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.</p>
<p><b>Capo IV - Procedura di collaudo</b></p> <p><b>9. Modalità di esecuzione.</b></p>	<p><b>Capo IV - Procedura di collaudo</b></p> <p><b>9. Modalità di esecuzione.</b></p>

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine **può avvalersi** del personale dipendente **da altre amministrazioni** e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

<p>e della struttura comunale.</p> <p>7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.</p>	<p>7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>10. Spese.</b></p> <p>1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>10. Spese</b></p> <p><b>1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.</b></p> <p><b>2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.</b></p> <p><b>3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.</b></p> <p><b>4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>11. Entrata in vigore.</b></p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	<p style="text-align: center;"><b>11. Entrata in vigore.</b></p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>